



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 – 63839 – Servigliano (FM)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 11 DEL 03-04-2021

Oggetto: MERCATO QUINDICINALE CHE SI SVOLGE IL 1^ E 3^ LUNEDÌ DEL MESE. REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE NR. 8 DEL 12 /03/2021.

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di aprile,

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 8 del 12/03/2021 avente ad oggetto "ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PARCO DELLA PACE, DEL GIARDINO "GIROLAMO LUCCISANO E DELLA SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL 1 E 3^ LUNEDÌ DEL MESE";

RITENUTO, in ragione della diminuzione del trend dei contagi e quindi della conseguente diminuzione del rischio di diffusione dello stesso, opportuno e necessario provvedere alla riapertura del mercato quindicinale che si svolge il 1^ e 3^ lunedì del mese in condizioni di sicurezza, purché vengano osservati i protocolli e le prescrizioni adottate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente in atto;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTA la Legge 241/90; la L.R. Lazio 22/2019;

DISPONE

la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 2021 per quanto riguarda il mercato quindicinale che si svolge il 1^ e 3^ lunedì del mese limitato ai banchi di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

che i banchi degli operatori siano allestiti solo nell'area di Borgo Leopardi;

che durante lo svolgimento del mercato, come prima autorizzato, vengano rispettati i protocolli e le disposizioni nazionali e regionali emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla vigente normativa nazionale.

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione delle relative sanzioni nei confronti dei trasgressori.

ORDINANZA N. 11 DEL 03-04-2021

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 fino al 21 marzo 2021.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Servigliano e trasmessa a:

- ✓ Stazione Carabinieri di Servigliano
- ✓ Polizia Locale (sede)
- ✓ Confartigianato
- ✓ Confcommercio
- ✓ Coldiretti Ascoli-Fermo
- ✓ all'Area Vasta 4 di Fermo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso

- entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199;
- entro 60 gg dalla scadenza del termine della pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 104/2010.

IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni

